

**Assegno divorzile: il criterio del tenore di vita matrimoniale  
all'esame delle Sezioni Unite**

di CLAUDIA BENANTI

È attesa a breve la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito ai criteri di determinazione dell'assegno post-matrimoniale.

La rimessione della questione alle Sezioni Unite ha fatto seguito alla sentenza della Suprema Corte, sez. I, 10 maggio 2017 n. 11504, la quale ha stabilito che all'ex coniuge non spetta, in sede di divorzio, l'assegno di mantenimento, quando il medesimo, pur non essendo in grado di mantenere il tenore di vita matrimoniale, sia comunque autosufficiente dal punto di vista economico. Al riguardo, la Corte ha osservato che il matrimonio non può tradursi in una «sistemazione a vita».

La prima sezione si è così discostata dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che riteneva sussistente il criterio della «mancanza dei mezzi adeguati» quando il coniuge, pur dotato di reddito, era comunque incapace di mantenere il tenore di vita matrimoniale.

Il criterio decisionale adottato dalla prima sezione è stato criticato da alcuni interpreti per il suo carattere eccessivamente rigoroso. Non c'è dubbio, però, che la dissolubilità del matrimonio e l'evoluzione del costume sociale debbano indurre ad un ripensamento del criterio del tenore di vita matrimoniale, non potendo più il coniuge fare affidamento sul mantenimento di quel tenore di vita *sine die*.

La soluzione potrebbe allora essere rinvenuta nel riconoscimento della natura compensativa, anziché assistenziale, dell'assegno divorzile, con la conseguenza che – ferma restandone l'attribuzione quando il coniuge sia privo dell'autosufficienza economica – esso venga determinato in base a quei criteri (durata del matrimonio, ragioni della decisione, contributo del coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e di quello comune) che la legge stessa prevede (art. 5, comma 6, l. div.).

Si segnala però che, nella pubblica udienza dinanzi alle Sezioni Unite, il P.M. ha chiesto che si continui a fare riferimento al criterio del tenore di vita matrimoniale nel decidere in merito all'attribuzione dell'assegno al coniuge più debole.